

COLLANA  
I CODICI DEL PROFESSIONISTA  
di Roberto GAROFOLI

#### **DIRITTO E PROCESSO CIVILE**

- *Codice del nuovo processo del lavoro* di V. de GIOIA - G. SPIRITO
- *Codice del condominio* di V. de GIOIA – G. SPIRITO
- *Codice delle impugnazioni civili* di A. IADECOLA
- *Codice dei procedimenti di ingiunzione e di sfratto* di C. TRAPUZZANO
- *Codice della nuova esecuzione civile* di C. TRAPUZZANO
- *Codice dell’immigrazione, dell’asilo e della cittadinanza* di C. COMMANDATORE, B. VIRGILIO
- *Codice dei danni da circolazione stradale* di G. ADILARDI

#### **DIRITTO E PROCESSO PENALE**

- *Codice delle misure cautelari penali* di P. E. SIMONE
- *Codice dei procedimenti speciali* di C. DE ROBBIO
- *Codice dell’esecuzione penale e dell’ordinamento penitenziario* di F. PERRONE CAPANO
- *Codice dell’udienza penale* di V. GAROFOLI – C. PAPAGNO – S. MORISCO
- *Codice della prova penale* di V. GAROFOLI – C. PAPAGNO – S. MORISCO
- *Codice delle misure di prevenzione* di A. CAIRO – C. FORTE

#### **DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO**

- *Il nuovo regolamento degli appalti pubblici* di R. GAROFOLI e G. FERRARI
- *Codice dei contratti pubblici* di R. GAROFOLI e G. FERRARI
- *Codice del processo amministrativo* di R. GAROFOLI e G. FERRARI
- *Codice delle singole sanzioni amministrative* di M. IANNONE e S. PALADINO
- *Codice dell’ambiente* di R. GRECO
- *Codice dell’edilizia* di R. GAROFOLI e G. FERRARI
- *Codice dell’azione amministrativa e delle responsabilità* di A. BARTOLINI, S. FANTINI, G. FERRARI
- *Codice del nuovo pubblico impiego - ministeri e enti locali* di Ge. FERRARI e Gi. FERRARI
- *Codice delle ingiunzioni e delle sanzioni amministrative* di M. IANNONE e S. PALADINO
- *Codice delle esecuzioni forzate contro la P.A.* di A. DONVITO – R. BICHI
- *Codice dell’espropriazione* di R. GAROFOLI e G. FERRARI

#### **Chiedi informazioni:**

- **al tuo agente**
- **alla libreria di zona**
- **info@neldiritto.it**
- Servizio clienti: tel. **0803349219**

**Cristina NAPOLI - Nicola PIGNATELLI**

# **CODICE DEGLI ENTI LOCALI**

**ANNOTATO CON DOTTRINA,  
GIURISPRUDENZA E FORMULE**

**III edizione  
2019**

**NEL DIRITTO  
EDITORE**

**CONCEPT E GRAPHIC DESIGN**

**Pantaleo MEZZINA**

Aranea Internet Marketing s.r.l.  
Via de Luca, 8 - 70056 Molfetta (Ba)  
www.arneamarketing.it

**FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI GIUGNO 2019DA:**

Grafica 080 Srl  
70026 Modugno (Ba)  
Via dei Gladioli, 6 - Z.I. ASI Lotto F1/F2

**© NELDIRITTO EDITORE srl, Via San Francesco d'Assisi, n. 51 - 70056 Molfetta**

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

ISBN 978-88-3270-455-6

**L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.**

I lettori che desiderano essere informati sulle novità di Neldiritto Editore possono visitare il sito web **shop.enneditore.it** o scrivere a **info@neldiritto.it**

## Premessa alla III Edizione

Il nostro volume giunge alla sua III edizione, a distanza di otto anni dalla prima. Un lasso temporale ampio in cui le idee iniziali sono maturate, affinate e in parte mutate, anche alla luce degli sviluppi giurisprudenziali e normativi, che hanno caratterizzato la magmatica materia dei Enti locali.

La prima edizione è stata chiusa alla fine del 2011, dopo un periodo di forti tensioni istituzionali, iniziate nell'estate di quell'anno e culminate nell'approvazione da parte del Governo Monti del d.l. n. 201/2011 (c.d. Decreto "Salva Italia"), convertito nella legge n. 214/2011, recettivo di sollecitazioni provenienti dalla dimensione europea. Tale disciplina normativa incideva in modo sensibile sulla forma di Stato e specificatamente sull'ordinamento degli Enti locali, prevedendo il mutamento sostanziale del ruolo delle Province, per quanto in una situazione contingente e in assenza di una visione razionale ed unitaria di riforma.

La seconda edizione, pubblicata nel 2013, era stata imposta da una serie di ulteriori misure frammentarie e rapsodiche, connesse all'acuirsi della crisi economica del Paese, le quali avevano confermato la sensazione di una confusione sistemica.

A distanza di non molto tempo dalla pubblicazione della seconda edizione il legislatore statale ha approvato la l. n. 56/2014, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" (c.d. Legge Delrio), ossia un tentativo di revisione complessiva e di sistematizzazione della materia, per quanto con una tecnica legislativa non del tutto condivisibile, posto che sarebbe stata auspicabile l'approvazione di un nuovo Testo Unico o di una Carta degli Enti locali. Diversamente tale normativa, non superando il senso della frammentazione materiale, ha inciso in parte direttamente sul TUEL e in parte ha innovato il sistema, ancora una volta in violazione di quanto previsto dallo stesso art. 1, 4° comma, TUEL, attualmente in vigore, che esige esclusivamente modifiche espresse delle disposizioni di esso, a presidio della sua "unità".

Le difficoltà di razionalizzazione della materia sono state aggravate anche dall'esito del referendum costituzionale del 4.12.2016, che ha bocciato la riforma costituzionale proposta dal Governo Renzi, alla quale la l. n. 56/2014 era intimamente connessa, pur in una contraddittoria inversione tra momento legislativo e momento costituzionale (analogamente a quanto accaduto quando il Dlgs. n. 267/2000 fu approvato pochi mesi prima della entrata in vigore del nuovo Titolo V).

In ogni caso tale riforma complessiva, e in parte la sua sedimentazione in questi anni, ci hanno imposto nuovamente di metterci al lavoro, con l'idea, innanzi alla complessità, di semplificare. La III edizione, infatti, si presenta del tutto nuova e più snella rispetto alle precedenti, proprio nella logica di evitare un mero aggiornamento e quindi al fine di dare vita ad un nuovo commento sistematico del Dlgs. n. 267/2000, in strettissima correlazione con la l. n. 56/2014, con la quale costituisce una sorta di "blocco unico".

Rimane la originaria ambizione di provare a fornire agli operatori del diritto, nei fori amministrativi e nelle Amministrazioni locali, un supporto operativo e uno strumento di lavoro capace di sistematizzare la complessità di questa materia. Ringraziamo, come sempre, tutti gli amici e colleghi che hanno reso possibile questo volume, alimentato da una pluralità di anime (universitaria, forense, giudiziaria ed amministrativa).

Un sentito ringraziamento rivolgiamo, per la terza volta, a Roberto Garofoli per la fiducia riposta nel nostro lavoro.

Pisa, 28 Maggio 2019

Cristina Napoli

Nicola Pignatelli

## Autori

**CARLA ACOCELLA** (artt. 109, 111)

*Professoressa Associata di Diritto amministrativo nell'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa"*

**GIULIA BATTAGLIA** (artt. 67-70)

*Dottoranda di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell'Università di Pisa*

**FRANCESCA BIONDI DAL MONTE** (artt. 234-241)

*Ricercatrice T.D. (B) di Diritto costituzionale nella Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa*

**ANDREA BLASINI** (art. 147)

*Dottore di ricerca in Persone e tutele giuridiche della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa*

**MARIA FRANCESCA BONTÀ** (artt. 162-164)

*Responsabile U.O. Gestione entrate presso il Comune di Rosignano Marittimo, Dottoressa di ricerca in Diritto tributario presso l'Università di Pisa*

**GIULIA BOLETTO** (artt. 186-188)

*Ricercatrice di Diritto tributario nell'Università di Pisa*

**BRUNO BRANCATI** (artt. 244-251)

*Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell'Università di Pisa*

**ROSA CALDERAZZI** (artt. 252-258)

*Professoressa Associata di Diritto dell'economia nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"*

**GIUSEPPE CAMPANELLI** (artt. 42, 60, 61, 63-66)

*Professore Associato di Diritto costituzionale nell'Università di Pisa*

**ANDREA CARDONE** (artt. 47, 48)

*Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico nell'Università degli Studi di Firenze*

**DOTT. CESARE CAVA** (artt. 208-215; 223-226)

*Ragioniere Commercialista esperto di finanza locale, Legautonomie Toscana*

**TIZIANO CHECOLI** (artt. 88-91)

*Avvocato, Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell'Università di Pisa*

**FRANCESCO CLEMENTI** (artt. 43, 44)

*Professore Associato di Diritto pubblico comparato nell'Università degli Studi di Perugia*

**GIAN LUCA CONTI** (artt. 27-29)

*Professore Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Pisa*

**LORENZO CORDÌ** (art. 135)

*Magistrato TAR Lombardia, Milano*

**MICHELA CUSIMANO** (artt. 216-222)

*Avvocato*

**FRANCESCO DAL CANTO** (artt. 13-18)

*Professore Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Pisa*

**GESUALDO DELLA CORTE** (art. 76)

*Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"*

**GIACOMO DELLEDONNE** (artt. 242-243<sup>sexies</sup>)

*Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa*

**ROBERTO DI MARIA** (artt. 149-153)

*Professore Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Enna "Kore"*

**MICHELE DIONIGI** (artt. 120-123)

*Ricercatore di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Avvocato*

**GIANLUCA FAMIGLIETTI** (artt. 55-59, 62)

*Professore Associato di Diritto costituzionale nell'Università di Pisa*

**MARIA LETIZIA FERRETTI** (artt. 227-233<sup>bis</sup>)

*Avvocato, Dottoressa di ricerca in Diritto pubblico e dell'economia nell'Università di Pisa*

**GIANCARLO ANTONIO FERRO** (artt. 45, 49)

*Professore Associato di Diritto costituzionale nell'Università di Catania*

**FEDERICO FURLAN** (artt. 51)

*Professore Associato di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Milano "Bicocca"*

**VALENTINA GIOMI** (artt. 126-133)

*Professoressa Associata di Diritto amministrativo nell'Università di Pisa*

**PIERPAOLO GRAUSO** (artt. 8-12)

*Magistrato TAR Toscana*

**IGNAZIO LAGROTTA** (artt. 107, 108, 110)

*Professore Aggregato di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Avvocato*

**PIERDOMENICO LOGROSCINO** (art. 125)

*Professore Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"*

**ANDREA LOLLO** (artt. 147 bis-147 quinquies)

*Ricercatore T.D. (B) di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro*

**ELENA MALFATTI** (artt. 6 – 7-bis)

*Professoressa Ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Pisa*

**ANDREA MARCHETTI** (artt. 174-177)

*Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Avvocato*

**FRANCESCO MARONE** (artt. 112-113 bis)

*Professore Associato di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Avvocato*

**ROSANNA MATTERA** (artt. 259-263)

*Segretario generale nel Comune di Crespina Lorenzana*

**GABRIELLA MAZZOTTA** (artt. 102-106)

*Avvocata, Dottoressa di ricerca in Diritto costituzionale nell'Università di Siena*

**PIETRO MILAZZO** (artt. 141-146)

*Professore Associato di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Pisa, Avvocato*

**GIUSEPPE MOBILIO** (artt. 22-26)

*Ricercatore T.D. (A) di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Firenze*

**ALESSANDRO MORELLI** (artt. 32, 35)

*Professore Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro*

**MARIA GRAZIA NACCI** (artt. 77-82)

*Professoressa Aggregata di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"*

**CRISTINA NAPOLI** (artt. 19-21)

*Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa*

**ETTORE NESI** (artt. 83-87)

*Avvocato*

**MICHELE NISTICÒ** (artt. 97-101)

*Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Firenze, Dottore di ricerca in Diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Siena*

**VALERIA NUCERA** (artt. 165-167)

*Avvocata, Dottoressa di ricerca in Diritto tributario nell'Università di Pisa*

**ANNALISA PACE** (artt. 199-207)

*Professoressa Aggregata di Diritto tributario nell'Università degli Studi di Teramo*

**FABIO PACINI** (artt. 148, 148 bis)

*Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa*

**GAETANO PALOMBELLI** (artt. 270-272)

*Responsabile Area Istituzionale Unione Province d'Italia (UPI), Avvocato*

**FRANCESCO PAOLINI** (artt. 191-195)

*Avvocato*

**PAOLO PASSAGLIA** (artt. 4, 5)

*Professore Ordinario di Diritto pubblico comparato nell'Università di Pisa*

**MICHELA PASSALACQUA** (artt. 182-185; 189, 190)

*Professoressa Ordinaria di Diritto dell'economia nell'Università di Pisa*

**NICOLA PIGNATELLI** (artt. 124, 134)

*Professore Associato di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Avvocato*

**MARIO PERINI** (artt. 36-41 bis)

*Professore Associato di Diritto costituzionale nell'Università di Siena*

**ANDREA PERTICI** (artt. 1-3; 136-140)

*Professore Ordinario di Diritto costituzionale*

*nell'Università di Pisa*

**MARCO PETRI** (artt. 158-161; 172, 173)  
*Segretario Generale del Comune di Volterra e Pescaglia*

**SAVIO PICONE** (artt. 114-119)  
*Magistrato TAR Piemonte, Membro del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa*

**ANDREA PODDIGHE** (artt. 178-181)  
*Professore Aggregato di Diritto tributario nell'Università di Cagliari*

**EDOARDO RAFFIOTTA** (artt. 30, 31, 33, 34)  
*Professore Associato di Diritto costituzionale nell'Università di Bologna*

**ALBERTO RENDA** (artt. 196-198bis)  
*Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto tributario nell'Università LUISS Guido Carli di Roma, Docente a contratto in Diritto tributario dell'Università degli Studi di Teramo*

**PAOLO SABBIONI** (artt. 50, 54)  
*Professore Associato di Istituzioni di diritto pubblico*

*nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Avvocato*

**MARCELLO SALERNO** (artt. 264-269)  
*Ricercatore T.D. (B) di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"*

**ELISABETTA TARQUINI** (artt. 92-96)  
*Consigliera presso la Corte d'appello di Firenze*

**MATTEO TRAPANI** (artt. 3, 154, 155)  
*Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale dell'Università di Pisa*

**MICHELE TROISI** (artt. 168-171)  
*Professore Aggregato di Diritto costituzionale nell'Università del Salento*

**ANDREA VIGNINI** (artt. 156, 157)  
*Dottorando di ricerca in Amministrazione, Mercato e Giustizia Penale dell'Università di Pisa*

**ALFONSO VUOLO** (artt. 46, 71-76)  
*Professore Associato di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Napoli Federico II*

**Gli schemi presenti nel volume non hanno carattere di ufficialità e la responsabilità per la loro utilizzazione rimane di ogni fruitore.**



# Sommario

Decreto legislativo – 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000 – Supplemento Ordinario n. 162

<b>PARTE I</b>		
<b>ORDINAMENTO ISTITUZIONALE</b>		<b>3</b>
<b>TITOLO I - Disposizioni generali</b>		<b>3</b>
<b>Art. 1</b>	Oggetto	<b>3</b>
<b>Art. 2</b>	Ambito di applicazione	<b>12</b>
<b>Art. 3</b>	Autonomia dei comuni e delle province	<b>15</b>
<b>Art. 4</b>	Sistema regionale delle autonomie locali	<b>23</b>
<b>Art. 5</b>	Programmazione regionale e locale	<b>29</b>
<b>Art. 6</b>	Statuti comunali e provinciali	<b>33</b>
<b>Art. 7</b>	Regolamenti	<b>49</b>
<b>Art. 7 bis</b>	Sanzioni amministrative	<b>63</b>
<b>Art. 8</b>	Partecipazione popolare	<b>70</b>
<b>Art. 9</b>	Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale	<b>74</b>
<b>Art. 10</b>	Diritto di accesso e di informazione	<b>78</b>
<b>Art. 11</b>	Difensore civico	<b>82</b>
<b>Art. 12</b>	Sistemi informativi e statistici	<b>86</b>
<b>TITOLO II - Soggetti</b>		<b>90</b>
<b>CAPO I - Comune</b>		<b>90</b>
<b>Art. 13</b>	Funzioni	<b>90</b>
<b>Art. 14</b>	Compiti del comune per servizi di competenza statale	<b>103</b>
<b>Art. 15</b>	Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni	<b>110</b>
<b>Art. 16</b>	Municipi	<b>119</b>
<b>Art. 17</b>	Circoscrizioni di decentramento comunale	<b>122</b>
<b>Art. 18</b>	Titolo di città	<b>130</b>
<b>CAPO II - Provincia</b>		<b>133</b>
<b>Art. 19</b>	Funzioni	<b>133</b>
<b>Art. 20</b>	Compiti di programmazione	<b>140</b>
<b>Art. 21</b>	Revisione delle circoscrizioni provinciali	<b>147</b>
<b>CAPO III - Aree metropolitane</b>		<b>153</b>
<b>Art. 22</b>	Aree metropolitane	<b>153</b>
<b>Art. 23</b>	Città metropolitane	<b>160</b>
<b>Art. 24</b>	Esercizio coordinato di funzioni	<b>169</b>
<b>Art. 25</b>	Revisione delle circoscrizioni comunali	<b>173</b>

<b>Art. 26</b>	Norma transitoria	<b>175</b>
<b>CAPO IV - Comunità montane</b>		<b>177</b>
<b>Art. 27</b>	Natura e ruolo	<b>177</b>
<b>Art. 28</b>	Funzioni	<b>183</b>
<b>Art. 29</b>	Comunità isolate o di arcipelago	<b>189</b>
<b>CAPO V - Forme associative</b>		<b>190</b>
<b>Art. 30</b>	Convenzioni	<b>190</b>
<b>Art. 31</b>	Consorzi	<b>197</b>
<b>Art. 32</b>	Unione di comuni	<b>203</b>
<b>Art. 33</b>	Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni	<b>209</b>
<b>Art. 34</b>	Accordi di programma	<b>213</b>
<b>Art. 35</b>	Norma transitoria	<b>218</b>
<b>TITOLO III - Organi</b>		<b>220</b>
<b>CAPO I - Organi di governo del comune e della provincia</b>		<b>220</b>
<b>Art. 36</b>	Organi di governo	<b>220</b>
<b>Art. 37</b>	Composizione dei consigli	<b>224</b>
<b>Art. 38</b>	Consigli comunali e provinciali	<b>229</b>
<b>Art. 39</b>	Presidenza dei consigli comunali e provinciali	<b>236</b>
<b>Art. 40</b>	Convocazione della prima seduta del consiglio	<b>240</b>
<b>Art. 41</b>	Adempimenti della prima seduta	<b>244</b>
<b>Art. 41 bis</b>	Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo	<b>248</b>
<b>Art. 42</b>	Attribuzioni dei consigli	<b>250</b>
<b>Art. 43</b>	Diritti dei consiglieri	<b>257</b>
<b>Art. 44</b>	Garanzia delle minoranze e controllo consiliare	<b>262</b>
<b>Art. 45</b>	Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali	<b>265</b>
<b>Art. 46</b>	Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti	<b>271</b>
<b>Art. 47</b>	Composizione delle giunte	<b>281</b>
<b>Art. 48</b>	Competenze delle giunte	<b>288</b>
<b>Art. 49</b>	Pareri dei responsabili dei servizi	<b>295</b>
<b>Art. 50</b>	Competenze del sindaco e del presidente della provincia	<b>304</b>
<b>Art. 51</b>	Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati	<b>311</b>
<b>Art. 52</b>	Mozione di sfiducia	<b>316</b>
<b>Art. 53</b>	Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia	<b>320</b>
<b>Art. 54</b>	Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)	<b>325</b>

<b>CAPO II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità</b>		<b>332</b>
<b>Art. 55</b>	Elettorato passivo	<b>332</b>
<b>Art. 56</b>	Requisiti della candidatura	<b>336</b>
<b>Art. 57</b>	Obbligo di opzione	<b>340</b>
<b>Art. 58</b>	Cause ostative alla candidatura	<b>342</b>
<b>Art. 59</b>	Sospensione e decadenza di diritto	<b>348</b>
<b>Art. 60</b>	Ineleggibilità	<b>353</b>
<b>Art. 61</b>	Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia	<b>364</b>
<b>Art. 62</b>	Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia	<b>368</b>
<b>Art. 63</b>	Incompatibilità	<b>372</b>
<b>Art. 64</b>	Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta	<b>382</b>
<b>Art. 65</b>	Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale	<b>384</b>
<b>Art. 66</b>	Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere	<b>387</b>
<b>Art. 67</b>	Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità	<b>389</b>
<b>Art. 68</b>	Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità	<b>392</b>
<b>Art. 69</b>	Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità	<b>394</b>
<b>Art. 70</b>	Azione popolare	<b>398</b>
<b>CAPO III - Sistema elettorale</b>		<b>402</b>
<b>Art. 71</b>	Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti	<b>402</b>
<b>Art. 72</b>	Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	<b>413</b>
<b>Art. 73</b>	Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	<b>420</b>
<b>Art. 74</b>	Elezione del presidente della provincia	<b>433</b>
<b>Art. 75</b>	Elezione del consiglio provinciale	<b>447</b>
<b>Art. 76</b>	Anagrafe degli amministratori locali e regionali	<b>454</b>
<b>CAPO IV - Status degli amministratori locali</b>		
<b>Art. 77</b>	Definizione di amministratore locale	<b>458</b>
<b>Art. 78</b>	Doveri e condizione giuridica	<b>463</b>
<b>Art. 79</b>	Permessi e licenze	<b>470</b>
<b>Art. 80</b>	Oneri per permessi retribuiti	<b>476</b>
<b>Art. 81</b>	Aspettative	<b>479</b>
<b>Art. 82</b>	Indennità	<b>484</b>
<b>Art. 83</b>	Divieto di cumulo	<b>494</b>
<b>Art. 84</b>	Rimborso delle spese di viaggio	<b>498</b>
<b>Art. 85</b>	Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali	<b>503</b>
<b>Art. 86</b>	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative	<b>505</b>
<b>Art. 87</b>	Consigli di amministrazione delle aziende speciali	<b>511</b>

## **TITOLO IV - Organizzazione e personale**

### **CAPO I - Uffici e personale**

<b>Art. 88</b>	Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali	<b>513</b>
<b>Art. 89</b>	Le fonti	<b>517</b>
<b>Art. 90</b>	Uffici di supporto agli organi di direzione politica	<b>521</b>
<b>Art. 91</b>	Assunzioni	<b>524</b>
<b>Art. 92</b>	Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale	<b>528</b>
<b>Art. 93</b>	Responsabilità patrimoniale	<b>538</b>
<b>Art. 94</b>	Responsabilità disciplinare	<b>545</b>
<b>Art. 95</b>	Dati sul personale degli enti locali	<b>551</b>
<b>Art. 96</b>	Riduzione degli organismi collegiali	<b>552</b>

### **CAPO II - Segretari comunali e provinciali**

<b>Art. 97</b>	Ruolo e funzioni	<b>555</b>
<b>Art. 98</b>	Albo nazionale	<b>562</b>
<b>Art. 99</b>	Nomina	<b>567</b>
<b>Art. 100</b>	Revoca	<b>577</b>
<b>Art. 101</b>	Disponibilità e mobilità	<b>581</b>
<b>Art. 102</b>	Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	<b>589</b>
<b>Art. 103</b>	Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma	<b>595</b>
<b>Art. 104</b>	Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali	<b>597</b>
<b>Art. 105</b>	Regioni a statuto speciale	<b>601</b>
<b>Art. 106</b>	Disposizioni finali e transitorie	<b>604</b>

### **CAPO III - Dirigenza ed incarichi**

<b>Art. 107</b>	Funzioni e responsabilità della dirigenza	<b>608</b>
<b>Art. 108</b>	Direttore generale	<b>616</b>
<b>Art. 109</b>	Conferimento di funzioni dirigenziali	<b>621</b>
<b>Art. 110</b>	Incarichi a contratto	<b>632</b>
<b>Art. 111</b>	Adeguamento della disciplina della dirigenza	<b>638</b>

### **TITOLO V - Servizi e interventi pubblici locali**

<b>Art. 112</b>	Servizi pubblici locali	<b>643</b>
<b>Art. 113</b>	Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	<b>647</b>
<b>Art. 113 bis</b>	Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica	<b>664</b>
<b>Art. 114</b>	Aziende speciali ed istituzioni	<b>667</b>
<b>Art. 115</b>	Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni	<b>673</b>
<b>Art. 116</b>	Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali	<b>678</b>
<b>Art. 117</b>	Tariffe dei servizi	<b>680</b>
<b>Art. 118</b>	Regime del trasferimento di beni	<b>684</b>
<b>Art. 119</b>	Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e	

	convenzioni	686
<b>Art. 120</b>	Società di trasformazione urbana	689
<b>Art. 121</b>	Occupazione d'urgenza di immobili	693
<b>Art. 122</b>	Lavori socialmente utili	697
<b>Art. 123</b>	Norma transitoria	699

## **TITOLO VI - Controlli**

### **CAPO I - Controllo sugli atti**

<b>Art. 124</b>	Pubblicazione delle deliberazioni	701
<b>Art. 125</b>	Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo)	706
<b>Art. 126</b>	Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità	709
<b>Art. 127</b>	Controllo eventuale	716
<b>Art. 128</b>	Comitato regionale di controllo	721
<b>Art. 129</b>	Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo	725
<b>Art. 130</b>	Composizione del comitato	729
<b>Art. 131</b>	Incompatibilità ed ineleggibilità	733
<b>Art. 132</b>	Funzionamento del comitato	737
<b>Art. 133</b>	Modalità del controllo preventivo di legittimità	741
<b>Art. 134</b>	Esecutività delle deliberazioni	746
<b>Art. 135</b>	Comunicazione deliberazioni al prefetto	752
<b>Art. 136</b>	Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori	757
<b>Art. 137</b>	Poteri sostitutivi del Governo	767
<b>Art. 138</b>	Annullamento straordinario	774
<b>Art. 139</b>	Pareri obbligatori	781
<b>Art. 140</b>	Norma finale	784

### **CAPO II - Controllo sugli organi**

<b>Art. 141</b>	Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali	787
<b>Art. 142</b>	Rimozione e sospensione di amministratori locali	795
<b>Art. 143</b>	Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti	799
<b>Art. 144</b>	Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio	811
<b>Art. 145</b>	Gestione straordinaria	816
<b>Art. 145 bis</b>	Gestione finanziaria	818
<b>Art. 146</b>	Norma finale	823

### **CAPO III - Controlli interni**

<b>Art. 147</b>	Tipologia dei controlli interni	825
<b>Art. 147 bis</b>	Controllo di regolarità amministrativa e contabile	831
<b>Art. 147 ter</b>	Controllo strategico	836
<b>Art. 147 quater</b>	Controlli sulle società partecipate non quotate	840
<b>Art. 147 quinquies</b>	Controllo sugli equilibri finanziari	845

## **CAPO IV - Controlli esterni sulla gestione**

<b>Art. 148</b>	Controlli esterni	<b>848</b>
<b>Art. 148 bis</b>	Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali	<b>854</b>

## **PARTE II ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

### **TITOLO I - Disposizioni generali**

<b>Art. 149</b>	Principi generali in materia di finanza propria e derivata	<b>857</b>
<b>Art. 150</b>	Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile	<b>864</b>
<b>Art. 151</b>	Principi generali	<b>867</b>
<b>Art. 152</b>	Regolamento di contabilità	<b>872</b>
<b>Art. 153</b>	Servizio economico-finanziario	<b>876</b>
<b>Art. 154</b>	Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali	<b>881</b>
<b>Art. 155</b>	Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali	<b>885</b>
<b>Art. 156</b>	Classi demografiche e popolazione residente	<b>889</b>
<b>Art. 157</b>	Consolidamento dei conti pubblici	<b>893</b>
<b>Art. 158</b>	Rendiconto dei contributi straordinari	<b>898</b>
<b>Art. 159</b>	Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali	<b>901</b>
<b>Art. 160</b>	Approvazione di modelli e schemi contabili	<b>904</b>
<b>Art. 161</b>	Certificazioni di bilancio	<b>906</b>

### **TITOLO II - Programmazione e bilanci**

#### **CAPO I - Programmazione**

<b>Art. 162</b>	Principi del bilancio	<b>909</b>
<b>Art. 163</b>	Esercizio provvisorio e gestione provvisoria	<b>912</b>
<b>Art. 164</b>	Caratteristiche del bilancio	<b>917</b>
<b>Art. 165</b>	Struttura del bilancio	<b>920</b>
<b>Art. 166</b>	Fondo di riserva	<b>926</b>
<b>Art. 167</b>	Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali	<b>929</b>
<b>Art. 168</b>	Servizi per conto di terzi e le partite di giro	<b>933</b>
<b>Art. 169</b>	Piano esecutivo di gestione	<b>937</b>
<b>Art. 170</b>	Documento unico di programmazione	<b>942</b>
<b>Art. 171</b>	Bilancio pluriennale	<b>947</b>
<b>Art. 172</b>	Altri allegati al bilancio di previsione	<b>949</b>
<b>Art. 173</b>	Valori monetari	<b>952</b>

#### **CAPO II - Competenze in materia di bilanci**

<b>Art. 174</b>	Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati	<b>953</b>
<b>Art. 175</b>	Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione	<b>958</b>
<b>Art. 176</b>	Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali	<b>966</b>
<b>Art. 177</b>	Competenze dei responsabili dei servizi	<b>968</b>

## **TITOLO III - Gestione del bilancio**

### **CAPO I - Entrate**

<b>Art. 178</b>	Fasi dell'entrata	<b>971</b>
<b>Art. 179</b>	Accertamento	<b>974</b>
<b>Art. 180</b>	Riscossione	<b>984</b>
<b>Art. 181</b>	Versamento	<b>988</b>

### **CAPO II - Spese**

<b>Art. 182</b>	Fasi della spesa	<b>993</b>
<b>Art. 183</b>	Impegno di spesa	<b>997</b>
<b>Art. 184</b>	Liquidazione della spesa	<b>1004</b>
<b>Art. 185</b>	Ordinazione e pagamento	<b>1007</b>

### **CAPO III - Risultato di amministrazione e residui**

<b>Art. 186</b>	Risultato contabile di amministrazione	<b>1012</b>
<b>Art. 187</b>	Composizione del risultato di amministrazione	<b>1015</b>
<b>Art. 188</b>	Disavanzo di amministrazione	<b>1020</b>
<b>Art. 189</b>	Residui attivi	<b>1023</b>
<b>Art. 190</b>	Residui passivi	<b>1027</b>

### **CAPO IV - Principi di gestione e controllo di gestione**

<b>Art. 191</b>	Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	<b>1030</b>
<b>Art. 192</b>	Determinazioni a contrattare e relative procedure	<b>1037</b>
<b>Art. 193</b>	Salvaguardia degli equilibri di bilancio	<b>1043</b>
<b>Art. 194</b>	Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio	<b>1048</b>
<b>Art. 195</b>	Utilizzo di entrate vincolate	<b>1053</b>
<b>Art. 196</b>	Controllo di gestione	<b>1058</b>
<b>Art. 197</b>	Modalità del controllo di gestione	<b>1063</b>
<b>Art. 198</b>	Referto del controllo di gestione	<b>1068</b>
<b>Art. 198 bis</b>	Comunicazione del referto	<b>1071</b>

## **TITOLO IV - Investimenti**

### **CAPO I - Principi generali**

<b>Art. 199</b>	Fonti di finanziamento	<b>1074</b>
<b>Art. 200</b>	Gli investimenti	<b>1080</b>
<b>Art. 201</b>	Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario	<b>1082</b>

### **CAPO II - Fonti di finanziamento mediante indebitamento**

<b>Art. 202</b>	Ricorso all'indebitamento	<b>1086</b>
<b>Art. 203</b>	Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso	

	all'indebitamento	1092
<b>Art. 204</b>	Regole particolari per l'assunzione di mutui	1094
<b>Art. 205</b>	Attivazione di prestiti obbligazionari	1100
<b>Art. 205 bis</b>	Contrazione di aperture di credito	1103

### **CAPO III - Garanzie per mutui e prestiti**

<b>Art. 206</b>	Delegazione di pagamento	1107
<b>Art. 207</b>	Fideiussione	1110

## **TITOLO V - Tesoreria**

### **CAPO I - Disposizioni generali**

<b>Art. 208</b>	Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria	1113
<b>Art. 209</b>	Oggetto del servizio di tesoreria	1116
<b>Art. 210</b>	Affidamento del servizio di tesoreria	1119
<b>Art. 211</b>	Responsabilità del tesoriere	1122
<b>Art. 212</b>	Servizio di tesoreria svolto per più enti locali	1125
<b>Art. 213</b>	Gestione informatizzata del servizio di tesoreria	1128

### **CAPO II - Riscossione delle entrate**

<b>Art. 214</b>	Operazioni di riscossione	1131
<b>Art. 215</b>	Procedure per la registrazione delle entrate	1134

### **CAPO III - Pagamento delle spese**

<b>Art. 216</b>	Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere	1137
<b>Art. 217</b>	Estinzione dei mandati di pagamento	1141
<b>Art. 218</b>	Annotazione della quietanza	1144
<b>Art. 219</b>	Mandati non estinti al termine dell'esercizio	1147
<b>Art. 220</b>	Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento	1150

### **CAPO IV - Altre attività**

<b>Art. 221</b>	Gestione di titoli e valori)	1153
<b>Art. 222</b>	Anticipazioni di tesoreria	1156

### **CAPO V - Adempimenti e verifiche contabili**

<b>Art. 223</b>	Verifiche ordinarie di cassa	1161
<b>Art. 224</b>	Verifiche straordinarie di cassa	1164
<b>Art. 225</b>	Obblighi di documentazione e conservazione	1166
<b>Art. 226</b>	Conto del tesoriere	1169

## **TITOLO VI - Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione**

<b>Art. 227</b>	Rendiconto della gestione	1172
-----------------	---------------------------	------



<b>Art. 228</b>	Conto del bilancio	<b>1179</b>
<b>Art. 229</b>	Conto economico	<b>1183</b>
<b>Art. 230</b>	Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali	<b>1186</b>
<b>Art. 231</b>	La relazione sulla gestione	<b>1191</b>
<b>Art. 232</b>	Contabilità economico-patrimoniale	<b>1194</b>
<b>Art. 233</b>	Conti degli agenti contabili interni	<b>1197</b>
<b>Art. 233 bis</b>	Il bilancio consolidato	<b>1201</b>

## **TITOLO VII - Revisione economico-finanziaria**

<b>Art. 234</b>	Organo di revisione economico-finanziario	<b>1205</b>
<b>Art. 235</b>	Durata dell'incarico e cause di cessazione	<b>1210</b>
<b>Art. 236</b>	Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori	<b>1214</b>
<b>Art. 237</b>	Funzionamento del collegio dei revisori	<b>1219</b>
<b>Art. 238</b>	Limiti all'affidamento di incarichi	<b>1222</b>
<b>Art. 239</b>	Funzioni dell'organo di revisione	<b>1225</b>
<b>Art. 240</b>	Responsabilità dell'organo di revisione	<b>1231</b>
<b>Art. 241</b>	Compenso dei revisori	<b>1234</b>

## **TITOLO VIII - Enti locali deficitari o dissestati**

### **CAPO I - Enti locali deficitari: disposizioni generali**

<b>Art. 242</b>	Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli	<b>1237</b>
<b>Art. 243</b>	Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti	<b>1241</b>
<b>Art. 243 bis</b>	Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale	<b>1245</b>
<b>Art. 243 ter</b>	Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali	<b>1255</b>
<b>Art. 243 quater</b>	Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione	<b>1259</b>
<b>Art. 243 quinquies</b>	Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso	<b>1265</b>
<b>Art. 243 sexies</b>	Pagamento di debiti	<b>1268</b>

### **CAPO II - Enti locali dissestati: disposizioni generali**

<b>Art. 244</b>	Dissesto finanziario	<b>1270</b>
<b>Art. 245</b>	Soggetti della procedura di risanamento	<b>1273</b>
<b>Art. 246</b>	Deliberazione di dissesto	<b>1276</b>
<b>Art. 247</b>	Omissione della deliberazione di dissesto)	<b>1279</b>
<b>Art. 248</b>	Conseguenze della dichiarazione di dissesto	<b>1282</b>
<b>Art. 249</b>	Limiti alla contrazione di nuovi mutui	<b>1285</b>
<b>Art. 250</b>	Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento	<b>1288</b>
<b>Art. 251</b>	Attivazione delle entrate proprie	<b>1290</b>

### **CAPO III - Attività dell'organo straordinario di liquidazione**

<b>Art. 252</b>	Composizione, nomina e attribuzioni	<b>1293</b>
-----------------	-------------------------------------	-------------

<b>Art. 253</b>	Poteri organizzatori	<b>1297</b>
<b>Art. 254</b>	Rilevazione della massa passiva	<b>1299</b>
<b>Art. 255</b>	Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento	<b>1305</b>
<b>Art. 256</b>	Liquidazione e pagamento della massa passiva	<b>1310</b>
<b>Art. 257</b>	Debiti non ammessi alla liquidazione	<b>1315</b>
<b>Art. 258</b>	Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti	<b>1317</b>

#### **CAPO IV - Bilancio stabilmente riequilibrato**

<b>Art. 259</b>	Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato	<b>1321</b>
<b>Art. 260</b>	Collocamento in disponibilità del personale eccedente	<b>1328</b>
<b>Art. 261</b>	Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato	<b>1332</b>
<b>Art. 262</b>	Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato	<b>1337</b>
<b>Art. 263</b>	Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche	<b>1340</b>

#### **CAPO V - Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento**

<b>Art. 264</b>	Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato	<b>1344</b>
<b>Art. 265</b>	Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato	<b>1347</b>
<b>Art. 266</b>	Prescrizioni in materia di investimenti	<b>1350</b>
<b>Art. 267</b>	Prescrizioni sulla dotazione organica	<b>1352</b>
<b>Art. 268</b>	Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio	<b>1355</b>
<b>Art. 268 bis</b>	Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività	<b>1358</b>
<b>Art. 268 ter</b>	Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268 bis	<b>1364</b>
<b>Art. 269</b>	Modalità applicative della procedura di risanamento	<b>1368</b>

### **PARTE III ASSOCIAZIONI DI ENTI LOCALI**

<b>Art. 270</b>	Contributi associativi	<b>1370</b>
<b>Art. 271</b>	Sedi associative	<b>1374</b>
<b>Art. 272</b>	Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo	<b>1376</b>

### **PARTE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI**

<b>Art. 273</b>	Norme transitorie	<b>1378</b>
<b>Art. 274</b>	Norme abrogate	<b>1379</b>
<b>Art. 275</b>	Norma finale	<b>1381</b>
<b>Indice analitico</b>		<b>1382</b>

**■■■ Art. 21 Revisione delle circoscrizioni provinciali <sup>(1)</sup>**

*[1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.] <sup>(2)</sup>*

*[2. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario.] <sup>(3)</sup>*

*3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:*

*a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;*

*b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonchè per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;*

*c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia; d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;*

*e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;*

*f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;*

*g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.*

*4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.*

<sup>(1)</sup> Rubrica sostituita dall'art. 2, co. 185-bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma 1-ter, d.l. 25 gennaio 2010, n. 2.

<sup>(2)</sup> Comma abrogato dall'art. 2, co. 185-bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, co. 1-ter, d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

<sup>(3)</sup> Comma abrogato dall'art. 2, co. 185-bis, l. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, co. 1-ter,

d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

## BIBLIOGRAFIA

BASSANI, *Commento all'articolo 21, d. lgs. n. 267/2000*, in ITALIA (a cura di), *Testo unico degli enti locali, Volume I, Ordinamento istituzionale, Tomo I Commento agli articoli 1-87 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, Milano, 2000, 320; BELLOMIA, *Circondari*, in *Enc. giur.*, Treccani, Roma, 1988, vol. VI; CIRIELLO, *L'istituzione di nuove province dall'entrata in vigore della l. n. 142/90*, in *Enti pubblici*, 1995, 39; COLUCCI, *Circondario*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, III, Torino, 1989, 104; CONSITO, *Commento all'articolo 21*, in CAVALLO PERIN – ROMANO (a cura di), *Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali*, Padova, 2006, 140; FERIOLI, *Art. 133*, in BIFULCO-CELOTTO-OLIVETTI (a cura di) *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, 2548; GIOVENCO, *Circondario*, in *Enc. Dir.*, VII, Milano, 1960, 42; MAZZARO, *La provincia*, in CARINGELLA-GIUNCATO-ROMANO (a cura di), *L'ordinamento degli enti locali. Commentario al testo unico*, II edizione, Milano, 2007, 217; NAPOLI, *Il livello provinciale di Governo nella legislazione "anticrisi" del Governo Monti*, reperibile su [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), n. 21 del 2012; ROTELLI, *Art. 128-133*, in BRANCA, PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, III, Bologna-Roma, 1990, 100; TUBERTINI, *Commento all'art. 21*, in BERTOLISSI (a cura di), *L'ordinamento degli enti locali*, Bologna, 2002, 152.

## SEZ. I

### L'INQUADRAMENTO

**Sommario** •1. I circondari. •2. La revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province.

#### ■ ■ 1. I circondari.

I primi due commi dell'art. 21 TUEL, ora abrogati dall'art. 2, co. 185-*bis*, legge n. 191/2009, come modificato dall'art. 1, co. 1-*ter*, d.l. n. 2/2010, riconoscevano alle province la possibilità di disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari, sulla cui base organizzare uffici, servizi e partecipazione dei cittadini. Tali articolazioni territoriali *sub* provinciali rispondevano evidentemente, alla necessità di far fronte alla forte disaggregazione tipica delle province italiane, le quali, disegnate, è noto, in maniera alle volte casuale ed episodica, si presentano spesso disomogenee nel rapporto intercorrente tra estensione territoriale e densità demografica (PINTO, *Diritto degli enti locali*, Torino, 2005, 348).

I circondari, storicamente identificati come il livello territoriale intermedio tra Comune e Provincia, non rappresentavano una novità nell'organizzazione amministrativa periferica italiana, trovando, piuttosto, origine già nell'allegato A della legge n. 2248/1865 (*Legge sull'amministrazione comunale e provinciale*), nonché conferma nel r.d. 10 febbraio 1889, n. 5921 («*Testo unico della legge comunale e provinciale*») e nelle successive modifiche allo stesso (cfr. r.d. n. 5921/1889, r.d. n. 164/1898, r.d. n. 269/1908, r.d. n. 148/1915).

Con l'avvento del fascismo l'istituto ha subito un temporaneo arresto di cui è prova il r.d. n. 383/1934 (*Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale*), all'interno del quale veniva a scomparire ogni riferimento ad esso, disponendo l'art. 17, co. 1 che «*Il regno si divide in province e comuni*».

È soltanto con l'entrata in vigore, nel 1948, della Costituzione repubblicana che il circondario ritorna ad essere menzionato nell'art. 129, co. 2, in termini di articolazione provinciale del territorio. Tale disposizione costituzionale, tuttavia, rimasta di fatto inattuata sino all'adozione della legge n. 142/1990 (il cui art. 16, come modificato dall'art. 8, co. 3, legge n. 265/1999, è poi confluito nell'articolo in commento), è stata poi definitivamente

abrogata dall'art. 9, co. 2, legge cost. n. 3/2001.

Una prima questione su cui riflettere è se dall'abrogazione dell'art. 129 Cost. derivi la sopravvenuta impossibilità di dar vita all'interno dei territori provinciali ai circondari ovvero la mera devoluzione della materia nel suo complesso alla potestà legislativa regionale. Ed a questo proposito, si ritiene che la soppressione dei primi due commi dell'art. 21 TUEL sia mera conseguenza dell'abrogazione degli artt. 128 e 129 Cost. e della (nuova) formulazione dell'art. 117, co. 2, lett. p) ed in questa misura recepisca meramente quella **devoluzione della potestà normativa in materia di istituzione e disciplina dei circondari provinciali alle regioni** di fatto già contenuta nel comma 2 del medesimo art. 21, d.lgs. n. 267/2000 come modificato dalla legge n. 265/1999. Gli statuti ed i regolamenti provinciali, pertanto, nel rispetto della normativa legislativa regionale in materia, verosimilmente possono continuare ad organizzare il proprio territorio in articolazioni territoriali circondariali.

In secondo luogo, per completezza espositiva, si ritiene opportuno fare richiamo dei contenuti del comma 2 dell'articolo in esame, il quale rimetteva alla fonte statutaria provinciale, nel rispetto della normativa regionale in materia di circondari, la possibilità di demandare ad un apposito regolamento provinciale l'istituzione di due organi: l'**assemblea dei sindaci** ed il **presidente** del circondario. La prima, riprendendo il modello organizzativo già previsto in talune normative regionali e provinciali emiliane e toscane, composta da tutti i sindaci in carica dei comuni rientranti nel territorio dell'istituendo circondario, era pensata di fatto come un organo permanente rinnovandosi, in altri termini, automaticamente con il rinnovo dei singoli organi di vertice degli esecutivi comunali, nonché con funzioni consultive, propositive e di coordinamento. Il secondo, per espressa previsione normativa, era nominato a maggioranza assoluta da parte della stessa assemblea dei sindaci tra i consiglieri di uno dei comuni appartenenti al territorio circondariale e ad esso erano demandate funzioni di rappresentanza dell'assemblea e del circondario, di promozione e di coordinamento dell'attività di questi ultimi, di convocazione e presidenza dell'Assemblea.

## ■ ■ 2. La revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province.

Il comma 3 dell'art. 21, meglio specificando il contenuto dell'art. 133, co. 1, Cost., è dedicato alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione di nuove province.

In via preliminare, pare opportuno sottolineare come la prima comporti una mera modifica del territorio afferente a due o più Province (es. l'incorporazione ad una provincia di comuni facenti parte di una Provincia soppressa), mentre la seconda presupponga il distacco da un determinato territorio provinciale da parte di più Comuni ovvero la fusione di Province già esistenti con conseguente creazione, in entrambi i casi, di un nuovo ed autonomo livello di governo.

L'art. 133, co. 1, Cost. individua, relativamente a **tali mutamenti territoriali**, criteri spaziali e procedurali prescrivendo che essi debbano avvenire, da un lato, **soltanto all'interno di una medesima Regione** (diversamente, infatti, è necessario ricorrere alle prescrizioni di cui all'art. 132, co. 2, Cost.), e dall'altro lato, **«con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione»**, in tal modo ponendo una **riserva di legge rinforzata per procedimento** a garanzia anche e soprattutto dell'adeguato coinvolgimento delle comunità locali in relazione all'assetto del territorio.

L'articolo in commento interviene a completare la previsione costituzionale ulteriormente rinforzando la procedura *de qua* individuando i criteri e gli indirizzi che i Comuni debbono tenere in considerazione nell'esercizio dell'iniziativa di cui all'art. 133 Cost. ed in questo senso la norma prevede:

- **in riferimento al territorio** che (a) ciascun territorio provinciale debba corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della

popolazione residente; (b) ciascun territorio provinciale debba avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale; (c) l'intero territorio di ogni comune debba far parte di una sola Provincia;

- **in riferimento alla popolazione** che (a) debba aderire la maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; (b) la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non debba, di norma, essere inferiore a 200.000 abitanti;

- **in riferimento alla fase transitoria** che (a) l'istituzione di nuove Province non debba comportare necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici; (b) le province preesistenti debbano garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

Essendo rimessa alla discrezionalità dei comuni l'eventuale **proposizione di un previo referendum consultivo** nell'ambito delle popolazioni interessate, il procedimento per dar luogo alla modifica di una circoscrizione provinciale ovvero all'istituzione di una nuova provincia prende avvio con l'**iniziativa legislativa dei consigli comunali dei comuni interessati**, le cui deliberazioni devono raggiungere la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, prosegue con l'assunzione del parere della Regione e, successivamente, con il normale *iter* legislativo.

Il comma 4 dell'art. 21, poi, demandava alla potestà legislativa regionale *ex art. 117, co. 2, Cost.* (nel testo anteriore alla entrata in vigore della legge cost. n. 3/2001) l'emanazione di norme intese a promuovere e coordinare la necessaria e propedeutica iniziativa dei Comuni, i quali, come visto, devono raggiungere **due quorum, la maggioranza numerica dei Comuni dell'area interessata, nonché la maggioranza della popolazione complessiva della medesima.**

## SEZ. II

### LE DOMANDE E LE RISPOSTE

**Sommario** •1. È ancora possibile istituire circondari? •2. La revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province può avvenire con decreto legislativo? •3. Il riordino (del numero) delle Province può avvenire con decreto legge?

#### *1. È ancora possibile istituire circondari?*

La domanda è, in altri termini, se dall'abrogazione dell'art. 129 Cost. derivi la sopravvenuta impossibilità di dar vita all'interno dei territori provinciali ai circondari ovvero la mera devoluzione della materia nel suo complesso alla potestà legislativa regionale. Ed a questo proposito, si ritiene che la soppressione dei primi due commi dell'art. 21 TUEL sia mera conseguenza dell'abrogazione degli artt. 128 e 129 Cost. e della (nuova) formulazione dell'art. 117, co. 2, lett. *p*) ed in questa misura recepisca meramente quella **devoluzione della potestà normativa in materia di istituzione e disciplina dei circondari provinciali alle Regioni** di fatto già contenuta nel comma 2 del medesimo art. 21, d.lgs. n. 267/2000 come modificato dalla legge n. 265/1999. Gli statuti ed i regolamenti provinciali, pertanto, nel rispetto della normativa legislativa regionale in materia, verosimilmente possono continuare ad organizzare il proprio territorio in articolazioni territoriali circondariali.

## *2. La revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province può avvenire con decreto legislativo?*

L'art. 133, co. 1, Cost. pone una riserva di legge rinforzata per procedimento ed in questo senso si tratta di capire se il costituente abbia o meno inteso dar vita a riserva di legge formale ordinaria con conseguente esclusione degli altri atti equiparati alla legge formale stessa.

Sul punto si è pronunciata la Corte costituzionale la quale con la sentenza n. 347/1994 ha avuto modo di chiarire che «[l]'art. 133 Cost. non esclude che l'istituzione di nuove Province (o la modifica di quelle esistenti) possa essere effettuata - oltretutto con legge formale - con decreto legislativo delegato: il ricorso alla delega legislativa non è impedito dal carattere di "legge provvedimento" che in tal caso assume il decreto delegato, né dal carattere "rinforzato" proprio delle leggi istitutive di nuove Province, non sussistendo ostacoli costituzionali a che gli adempimenti procedurali previsti dall'art. 133 Cost. (iniziativa dei Comuni e parere della Regione) intervengano, oltre che in relazione alla fase di formazione della legge di delegazione, anche successivamente alla stessa, con riferimento alla fase di formazione della legge delegata».

## *3. Il riordino (del numero) delle Province può avvenire con decreto legge?*

La questione si è posta con riguardo all'art. 17 d.l. n. 95 del 2012, come convertito in legge n. 135/2012 il quale disponeva che, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, tutte le Province delle Regioni a Statuto ordinario dovessero essere oggetto di *riordino* da effettuarsi sulla base di requisiti minimi individuati con delibera del Consiglio dei Ministri (co. 2) e di un complesso procedimento disciplinato dal decreto stesso (co. 3, 4 e 5).

Su tale previsione si è pronunciata la Corte costituzionale la quale con la sentenza n. 220/2013 ha avuto modo di osservare che «la modificazione delle singole circoscrizioni provinciali richiede, a norma dell'art. 133, co. 1, Cost., l'iniziativa dei Comuni interessati – che deve necessariamente precedere l'iniziativa legislativa in senso stretto – ed il parere, non vincolante, della Regione. Sin dal dibattito in Assemblea costituente è emersa l'esigenza che l'iniziativa di modificare le circoscrizioni provinciali – con introduzione di nuovi enti, soppressione di quelli esistenti o semplice ridefinizione dei confini dei rispettivi territori – fosse il frutto di iniziative nascenti dalle popolazioni interessate, tramite i loro più immediati enti esponenziali, i Comuni, non il portato di decisioni politiche imposte dall'alto. Emerge dalle precedenti considerazioni che esiste una incompatibilità logica e giuridica [...] tra il decreto-legge, che presuppone che si verifichino casi straordinari di necessità e urgenza, e la necessaria iniziativa dei Comuni, che certamente non può identificarsi con le suddette situazioni di fatto, se non altro perché l'iniziativa non può che essere frutto di una maturazione e di una concertazione tra enti non suscettibile di assumere la veste della straordinarietà, ma piuttosto quella dell'esercizio ordinario di una facoltà prevista dalla Costituzione, in relazione a bisogni e interessi già manifestatisi nelle popolazioni locali».

Nella medesima pronuncia la Corte ha ritenuto, peraltro, di precisare che «Questa Corte ha ammesso che l'istituzione di una nuova Provincia possa essere effettuata mediante lo strumento della delega legislativa, purché "gli adempimenti procedurali destinati a "rinforzare" il procedimento (e consistenti nell'iniziativa dei Comuni e nel parere della Regione) possano intervenire, oltre che in relazione alla fase di formazione della legge di delegazione, anche successivamente alla stessa, con riferimento alla fase di formazione della legge delegata" (sentenza n. 347 del 1994). In sostanza, secondo la pronuncia citata, l'iniziativa dei Comuni ed il parere della Regione si pongono, in caso di delega legislativa, come presupposti necessari perché possa essere emanato da parte del Governo il decreto di adempimento della delega. La stessa inversione cronologica non è possibile nel caso di un

decreto-legge, giacché, a norma dell'art. 77, co. 2, Cost., il Governo deve presentare alle Camere “il giorno stesso” dell’emanazione il disegno di legge di conversione. Non vi è spazio quindi perché si possa inserire l’iniziativa dei Comuni. Né quest’ultima potrebbe intervenire nel corso dell’iter parlamentare di conversione; non si tratterebbe più di una iniziativa, ma di un parere, mentre la norma costituzionale ben distingue il ruolo dei Comuni e della Regione nel prescritto procedimento ‘rinforzato’».